

**REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE**

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSIVO AL PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE
DI DIREZIONE**

In modalità digitale si procede alla stipula di contratto individuale per la definizione del trattamento economico connesso all'incarico conferito

TRA

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, di seguito denominata Amministrazione, rappresentata ai fini del presente atto dal Segretario Generale, nato a _____ il _____, C.F. _____ domiciliato per l'incarico ad Ancona – Via Gentile da Fabriano n. 9

E

_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, C.F. _____ di seguito per brevità denominato "Dirigente".

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (in seguito, per brevità D. Lgs. 165/2001);
- la legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale";
- le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti - Area II della Dirigenza e Area Funzioni Locali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1523/2021, con la quale sono state istituite le Direzioni e i Settori della Giunta regionale e determinati i valori economici della retribuzione di posizione connessa alla direzione degli stessi;
- la deliberazione n. _____ del _____, con cui la Giunta della Regione Marche ha conferito l'incarico al Dott. _____, quale soggetto maggiormente idoneo, per qualità culturali, tecniche e professionali a ricoprire l'incarico di Dirigente della Direzione "_____".

PRESO ATTO

- delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo n. 39/2013;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27.01.2014.

DATO ATTO

- della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, la definizione del trattamento economico connesso all'attribuzione dell'incarico di dirigente di Direzione, fermo restando infatti che il dirigente, in relazione al rapporto di lavoro connesso al proprio status, assume già, e in prima persona, le responsabilità risultanti dall'esercizio, in seno alla struttura affidata, di tutte le attribuzioni dirigenziali attinenti al ruolo e precisamente di quelle comuni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/2021 e di quelle specifiche di cui all'art. 16 della stessa legge regionale, nonché di quelle individuate da qualsiasi altra pertinente norma legislativa o regolamentare, vigente o futura, emanata dallo Stato o dalla Regione Marche.

TUTTO QUANTO PREMESSO E RICHIAMATO TRA LE PARTI

come sopra individuate e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

ART. 1

Oggetto del contratto

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico corrispondente all'incarico di dirigente di Direzione _____, istituito nell'ambito della struttura amministrativa della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 18 del 2021, conferito al Dott. _____, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 18/2021.

ART. 2

Decorrenza del trattamento economico

Il trattamento economico determinato ai sensi dei successivi articoli 3, 4 e 5 ha effetto dalla data del 1 gennaio 2022 e ha la durata di tre anni, come stabilito nella deliberazione di conferimento dell'incarico, fatte salve le variazioni che potranno derivare dagli esiti della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e di quella decentrata integrativa.

ART. 3

Trattamento economico fisso

Al dirigente compete il trattamento economico fisso annuo lordo comprensivo del rateo di 13^a mensilità, stabilito per i dirigenti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area Dirigenza - del 3.08.2010, come determinato dall'articolo 54 del CCNL Area delle Funzioni Locali, secondo i seguenti importi:

- a) stipendio tabellare Euro 45.260,77;
- b) retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.

Sono fatti salvi successivi eventuali aumenti stipendiali previsti dalla contrattazione nazionale di lavoro e comunque l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale in ipotesi di mancato rinnovo del CCNL.

ART. 4

Retribuzione di posizione

Al dirigente è attribuito, a titolo di retribuzione di posizione, l'importo annuo lordo di Euro 57.409,50 come definito dalla deliberazione di Giunta n. 1523 del 6 dicembre 2021, quale valore garantito all'atto del conferimento dell'incarico, salve successive modificazioni e integrazioni a recepimento di aggiornamenti della disciplina della contrattazione collettiva di riferimento, comunque da corrispondersi in tredici mensilità.

Sono fatti salvi gli aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento rispetto alla durata dell'incarico conferito.

ART. 5

Retribuzione di risultato

Al dirigente è attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, una retribuzione di risultato nell'importo annuo lordo massimo previsto dalla contrattazione decentrata integrativa, in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di posizione e di risultato accertate al termine di ciascun esercizio.

Tale retribuzione è corrisposta, secondo il sistema di valutazione adottato dall'Ente, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale nel Piano della Performance.

Al dirigente, per gli incarichi conferiti *ad interim*, non spetta il riconoscimento della retribuzione di posizione connessa agli specifici incarichi. Ai sensi dell'art. 58 del CCNL dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17/12/2020, è attribuito, a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, una percentuale del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la struttura diretta *ad interim*, come definito dalla contrattazione collettiva decentrata.

La retribuzione di risultato è comunque corrisposta in un'unica soluzione *ex post*.

ART. 6

Cessazione anticipata dell'incarico

Il dirigente può rinunciare anticipatamente all'incarico rispetto alla durata, dando un preavviso di giorni 30 nel qual caso allo stesso è fatto obbligo di darne comunicazione al Segretario Generale con lettera raccomandata o a mezzo PEC.

Nei casi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii e cioè qualora la gestione abbia comportato gravi violazioni di legge o il mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, accertati attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (D. Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii.), con provvedimento motivato dalla Giunta regionale, l'incarico, previa contestazione, può essere anticipatamente revocato; contestualmente deve provvedersi alla sostituzione del dirigente. In questo caso al dirigente uscente va garantito un preavviso di 30 giorni.

Costituisce facoltà della Regione, ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 41 della legge regionale n. 18 del 2021, nelle more dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dell'incarico, anche in assenza di valutazione negativa, non riconfermare lo stesso incarico e conferire al dirigente un altro incarico anche di valore economico inferiore, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'Area Funzioni locali.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il dirigente o la Regione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

ART. 7

Documentazione

Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto.

ART. 8

Tutela dei dati personali

Il dirigente sottoscrivendo il presente contratto acconsente al trattamento dei dati personali derivanti dal conferimento dell'incarico e connessi al trattamento economico definito con il presente contratto.

La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali correlati al conferimento dell'incarico ed al rapporto di lavoro di dirigente pubblico che ne costituisce il presupposto, verrà svolto nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. del RGDP 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 - 8 del RGDP 679/2016.

ART. 9

Foro competente

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

ART. 10

Bollo e registrazione

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 642/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIRIGENTE

Dott. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 6.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. _____

IL DIREGENTE

Dott. _____